

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 luglio 2017

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 45. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 giugno 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Legge di stabilità 2017 - Previsione che le risorse di cui al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge n. 66 del 2014, possono essere utilizzate quale forma di incentivazione a favore del personale operante presso la Centrale regionale di committenza - Previsione che le spese derivanti dall'applicazione della suddetta legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017, 2018 e 2019 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
 - Legge della Regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), artt. 2, comma 2, e 11. Pag. 1
- N. 46. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 giugno 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Procedura per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime - Procedure di aggiudicazione - Durata delle concessioni - Importo del gettone di presenza per i componenti esterni del Comitato tecnico di valutazione-sezione demaniale - Imposizione al concessionario subentrante di corrispondere un indennizzo a favore del concessionario uscente.
 - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), artt. 7 [, comma 4], 8, 9, comma [2 e] 3, [41, 48, comma 6,] e 49. Pag. 3
- N. 4. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 19 maggio 2017 (dell'ex consigliere regionale della Regione Lazio Tonino D'Annibale)
Consiglio regionale - Consigliere regionale - Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di un ex consigliere regionale.
 - Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 20 settembre 2016 (R.G.N.R. n. 9173/2015)... Pag. 6





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 45

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 giugno 2017
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Legge di stabilità 2017 - Previsione che le risorse di cui al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge n. 66 del 2014, possono essere utilizzate quale forma di incentivazione a favore del personale operante presso la Centrale regionale di committenza - Previsione che le spese derivanti dall'applicazione della suddetta legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017, 2018 e 2019 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

– Legge della Regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), artt. 2, comma 2, e 11.

Ricorso *ex art.* 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2; e 11 della legge regionale Sardegna n. 5 del 13 aprile 2017, recante le disposizioni della «Legge di stabilità 2017», pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 14 aprile 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 9 giugno 2017.


1. La legge Regionale della Sardegna n. 5/2017, indicata in modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), possono essere utilizzate quale forma di incentivazione a favore del personale operante presso la Centrale regionale di committenza. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo di tale fondo.»

La possibilità di utilizzare risorse finanziarie per remunerare gli istituti del salario accessorio deve essere espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge.

Poiché tale finalizzazione non è espressamente prevista dall'art. 9, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014 citato, con la norma di cui all'art. 2, comma 2, della legge Regionale n. 5/2017 citata, la Regione Autonoma Sardegna ha esercitato una facoltà in assenza del necessario presupposto normativo statale e, quindi, di una precisa previsione di una legge statale che espressamente consentisse al legislatore regionale di intervenire in materia.(2)

Occorre ricordare che, in base alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, rientra nella materia dello «ordinamento civile», che è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici (sentenze n. 339/2011, punto 2.1. del Considerato in diritto, in fattispecie similare; n. 186/2016, punto 4. del Considerato in diritto e giurisprudenza ivi richiamata).

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001), i principi fissati dalla legislazione statale in materia costituiscono «tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di uguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 189 del 2007)». (sentenza n. 211/2014, punto 4. del Considerato in diritto).



Per tali motivi, l'art. 2, comma 2, della legge Regionale n. 5/2017 citata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dello «ordinamento civile».

2. L'art. 11 della legge Regione Autonoma Sardegna n. 5/2017 viola l'art. 81, comma 3, della Costituzione.

La norma di copertura finanziaria contenuta nell'art. 11 citato prevede che «le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017, 2018 e 2019 e in quelle corrispondenti dei bilanci degli anni successivi».

Al riguardo, si rileva che il rinvio dell'individuazione dei mezzi di copertura ai bilanci successivi al 2019 può operare esclusivamente con riferimento alle spese continuative e ricorrenti, caratterizzate, cioè, «da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari» e non anche con riferimento alle autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, come nel caso di specie, per le quali — oltre alla specifica indicazione dell'onere per ciascuno degli esercizi interessati — è richiesta anche la esplicita indicazione dei mezzi di copertura.

Pertanto, le disposizioni (a carattere pluriennale) di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge Regionale n. 5/2017 citata(3), prevedendo autorizzazioni di spesa, rispettivamente, fino al 2021 e al 2023, risultano prive di copertura finanziaria per gli anni successivi al 2019 e sono, pertanto, in contrasto con l'art. 81, comma 3, della Costituzione, che dispone che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».

Il principio di analitica copertura e dell'equilibrio di bilancio, contenuto nell'art. 81, comma 4, della Costituzione e sostanzialmente riprodotto nell'art. 81, comma 3, come formulato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale», opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte; ed è in grado di vincolare la disciplina delle fonti di spesa di carattere pluriennale (sentenza n. 26/2013, punto 4.1. del Considerato in diritto).

Le leggi regionali istitutive di nuove spese anche a carattere pluriennale come nel caso di specie, pertanto, devono contenere una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura.


La copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenza n. 70/2012, punto 2.1. del Considerato in diritto); ispirata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza (sentenza n. 192/2012, punto 6. del Considerato in diritto).

Per tali motivi, l'art. 11 della legge regionale n. 5/2017 citata si pone in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione che impone che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».

(2) Va richiamato in proposito il parere n. 137/2013, con il quale la Corte dei Conti - Sez. Lombardia, in fattispecie analoga riferita alle modalità di determinazione delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa, ha affermato che: «le disposizioni legislative regionali, aventi ad oggetto lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata, devono essere interpretate nel senso che la relativa applicabilità presuppone un esplicito rinvio alla normativa regionale da parte della legge statale (quale fonte abilitata a disciplinare la materia rientrante nell'ordinamento civile). In altri termini, la facoltà di avvalersi di leggi regionali per stanziare risorse per la contrattazione decentrata non può essere esercitata dall'Amministrazione regionale *sic et simpliciter*: tale facoltà potrebbe essere esercitata, in via mediata, solo in presenza di una clausola di rinvio statale, ossia a fronte di puntuale previsione di una legge dello Stato che abiliti espressamente il legislatore regionale ad intervenire».

(3) L'art. 5 contenente le «Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali», in vigore dal 14 aprile 2017, prevede, ai commi 4 e 5, che «4. Per far fronte al pagamento delle rate di mutuo bancario a carico dell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu", originariamente contratto dalla ASL n. 8 di Cagliari per il finanziamento degli investimenti sui presidi ospedalieri "Businco" e "Antonio Cao", è autorizzata la spesa, per le sole quote capitale, di euro 3.455.260,85 per l'anno 2017, di cui euro 1.697.719,67 destinati al rimborso delle somme anticipate dalla ASL n. 8 di Cagliari, euro 1.450.518,47 per l'anno 2018, euro 1.491.265,22 per l'anno 2019, euro 1.533.156,59 per l'anno 2020 ed euro 1.178.065,10 per l'anno 2021 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).

(5) È autorizzata la spesa destinata all'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» quale cofinanziamento per la realizzazione della piastra tecnologica dell'Azienda ospedaliera Brotzu di euro 1.500.000 per l'anno 2019, euro 19.500.000 nell'anno 2020, euro 13.000.000 nell'anno 2021 ed euro 6.000.000 nell'anno 2023 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).»



P. Q. M.

Si conclude perché articoli 2, comma 2; e 11 della legge regionale Sardegna n. 5 del 13 aprile 2017, recante le disposizioni della «Legge di stabilità 2017», indicati in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2017.

Roma, 13 giugno 2017

Il vice Avvocato generale dello Stato: PALMIERI

17C00183

N. 46

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 giugno 2017
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Procedura per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime - Procedure di aggiudicazione - Durata delle concessioni - Importo del gettone di presenza per i componenti esterni del Comitato tecnico di valutazione-sezione demaniale - Imposizione al concessionario subentrante di corrispondere un indennizzo a favore del concessionario uscente.

– Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), artt. 7 [, comma 4], 8, 9, comma [2 e] 3, [41, 48, comma 6,] e 49.

Ricorso ex art. 127 Costituzione, per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f.: 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.: 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia, in persona del Presidente *pro tempore*, dott.ssa Deborah Serracchiani, con sede in Trieste (cap. 34121), Palazzo del Lloyd Triestino, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 7, 8, 9, comma 3, e 49 della legge della Regione Friuli-Venezia-Giulia 21 aprile 2017, n. 10, pubblicata nel BRU n. 15 del 26 aprile 2017, recante «Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006».

La legge della Regione Friuli-Venezia-Giulia n. 10 del 21 aprile 2017 reca una disciplina organica della gestione dei beni del demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado e apporta modifiche alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) e alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

Al riguardo, si premette che l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni), attribuisce alla Regione, tra l'altro, la potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio, turismo e industria alberghiera (art. 4, comma 1, nn. 6 e 10).

La menzionata competenza primaria deve esplicitarsi nel rispetto dei limiti dallo stesso Statuto enunciati, dovendosi svolgere «In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni [...]».

Con particolare riferimento alle norme di «grande riforma economico-sociale», esse sono poste dallo Stato nell'esercizio delle proprie competenze legislative, tra le quali, per quel che qui è di più prossimo interesse, rilevano quelle poste dalla legislazione statale in tema di «tutela della concorrenza».

Si premette, inoltre, che in attuazione dello Statuto speciale sono stati trasferiti all'ente territoriale gli immobili di natura patrimoniale di proprietà dello Stato (con decreto del Presidente della Repubblica n. 1401/1967).



Successivamente, in presenza di ulteriori richieste da parte della Regione aventi ad oggetto beni entrati a far parte del patrimonio disponibile dello Stato successivamente all'entrata in vigore dello Statuto, ovvero di beni di diversa natura non contemplati dalle disposizioni statutarie, il trasferimento è stato attuato da parte dello Stato su base volontaria, sempre nell'ambito di norme di attuazione dello statuto: questo è quanto avvenuto per i beni appartenenti al demanio idrico e di quelli ricadenti nella Laguna di Marano-Grado.

Nello specifico, con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, sono stati trasferiti in proprietà alla Regione «tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella Laguna di Marano Grado». Trattasi, ai sensi della richiamata legge n. 366/1963, del «bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compreso fra il mare e la terraferma». Fa eccezione la fascia costiera che congiunge Lignano Sabbia d'Oro a Trieste che è rimasta di proprietà statale e sulla quale la Regione esercita poteri e competenze gestorie analoghe a quelle delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, seppure con la particolarità che il Friuli Venezia Giulia introita anche proventi derivanti dalla gestione del demanio marittimo «statale» (cfr. art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 111/2004). In sostanza la Regione gestisce sia demanio marittimo di sua proprietà sia quello di proprietà statale, fatta eccezione del Porto di Trieste e dei Cantieri Navali.

La gestione è univoca per tutti i beni, in quanto l'Ente territoriale è obbligato a rispettare direttive e principi comunitari, leggi nazionali in materia di ambiente, paesaggio, e quanto contenuto nel Codice della Navigazione che ad oggi sia ancora valido.

Ciò posto, si rileva che la legge regionale in esame risulta censurabile con riferimento alle disposizioni di seguito individuate (dettate in materia di demanio marittimo regionale) relative, in particolare, alle modalità di affidamento e alla durata delle concessioni demaniali marittime. Tali disposizioni eccedono le competenze statutarie nella parte in cui hanno l'effetto di restringere l'ambito di applicazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime, limitando così il gioco della concorrenza e ponendosi in contrasto con i principi in materia di liberalizzazione posti dallo Stato in attuazione delle norme eurounitarie di cui alla Direttiva Servizi, recentemente interpretate dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-458/14 del 14 luglio 2016.

Le disposizioni censurate, in particolare, violano l'art. 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, contrastando altresì con il medesimo art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione, sotto il profilo della tutela della concorrenza.

Più nel dettaglio, occorre ricordare che la disciplina italiana concernente l'affidamento delle concessioni demaniali marittime è stata oggetto procedura di infrazione attivata dall'Unione europea, che si è conclusa con la citata sentenza della Corte di Giustizia n. C-458/14 del 14 luglio 2016.

La Corte di Giustizia ha chiarito che le concessioni demaniali marittime e lacuali rilasciate dalle autorità pubbliche e che mirano allo sfruttamento di un'area demaniale a fini turistico-ricreativi sono soggette all'applicazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123, per il cui affidamento gli Stati membri sono tenuti ad applicare «una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento».

La Corte di Giustizia ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo la normativa nazionale che prevede la proroga automatica fino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime e lacuali in essere, disposta dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, e ha ribadito il principio che le procedure di selezione tra i candidati potenziali debbano presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, e, in particolare un'adeguata pubblicità.

Il differimento che le proroghe introducono ritarda il rilascio delle concessioni mediante una procedura trasparente di gara, introducendo, a danno delle imprese con sede negli Stati membri che potrebbero essere interessate a tali concessioni, una disparità di trattamento, vietata in linea di principio dall'art. 49 TFUE. Secondo la Corte tali proroghe non sono giustificate dalla necessità di consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti.

In particolare, laddove le concessioni sono state attribuite quando già era stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo dovessero essere soggetti a procedure improntate ad obblighi di trasparenza, non può trovare spazio il principio della tutela del legittimo affidamento, il quale può essere invocato solo laddove il titolare dell'autorizzazione, potesse legittimamente aspirare al rinnovo del procedimento concessorio ed abbia effettuato i relativi investimenti.

Una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica disposta dal legislatore nazionale ed applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione.

Come è noto, a seguito della nota decisione della Corte di Giustizia, il Consiglio dei ministri ha approvato, in data 27 gennaio 2017, un disegno di legge recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Nelle more del riordino dell'intera materia da parte del legislatore statale, che costituirà la cornice di riferimento per l'intero settore, la Regione Friuli Venezia Giulia interviene dunque con norme non compatibili con i principi, individuati a livello europeo, in corso di recepimento.



In particolare, sulla base di quanto premesso, si censurano le seguenti previsioni:

1) L'art. 7, che disciplina la procedura per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime prevedendo un obbligo di pubblicazione delle istanze di concessione, al comma 4 esclude una nutrita serie di ipotesi da tale obbligo di pubblicità, senza fornire alcuna idonea giustificazione a detta esclusione e ponendosi in contrasto con i principi di matrice europee di trasparenza nelle procedure di assegnazione delle concessioni, nonché con la normativa statale in materia (art. 18 della legge n. 84/1994 e art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/1952). Pertanto, la disposizione censurata, viola l'art. 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Inoltre, considerando che le norme in materia di trasparenza e pubblicità delle procedure di assegnazione delle concessioni sono strettamente funzionali alla concorrenza, si ritiene che spetti al legislatore statale fissare i principi fondamentali in materia, nell'esercizio delle competenze attribuite dal medesimo art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione;

2) L'art. 8 disciplina la procedura di aggiudicazione della concessione. Al comma 1, la norma individua i seguenti quattro principi da applicare in caso di pluralità di domande: a) migliore utilizzo del bene demaniale pubblico; b) armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile; c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi; d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili. Il comma 2 prevede che la Giunta Regionale, oltre ai principi di cui al comma 1, individua preventivamente almeno uno dei seguenti principi che sono comunicati contestualmente all'invito a presentare istanze concorrenti: a) qualità degli impianti e manufatti, da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico; b) valorizzazione paesaggistico - ambientale; c) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata; d) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale; e) utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili; f) somministrazione di prodotti locali. Infine, il comma 3 della disposizione rimanda a un regolamento attuativo l'individuazione delle procedure, dei termini e dei criteri attuativi dei principi di cui ai commi 1 e 2, e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni «anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario». La disposizione descritta si palesa incostituzionale sotto diversi profili.

Anzitutto, la norma, che omette di adeguarsi alla disciplina europea contenuta nella c.d. «Direttiva Servizi» (n. 123/2006/CE), che a seguito della sentenza della Corte di Giustizia n. C-458/14 del 14 luglio 2016 trova pacificamente applicazione al settore in questione, introduce procedure comparative che si fondano su principi eccessivamente generici che non delineano un quadro sufficientemente chiaro e pro-concorrenziale delle procedure. La norma appare lesiva della concorrenza soprattutto nella parte in cui specifica che le previsioni regolamentari di attuazione dovranno essere funzionali alla valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario. Tale ultima circostanza, infatti, sembra far riferimento alla possibilità di introdurre prescrizioni volte ad avvantaggiare il concessionario uscente, creando discriminazioni tra operatori economici in contrasto con il contenuto della Direttiva Servizi. Circa il rinvio effettuato dal comma 3 alla fonte regolamentare per la disciplina inerente i «criteri attuativi dei principi di cui ai commi 1 e 2» e le «disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni», si osserva che le tematiche oggetto di rinvio appaiono troppo ampie e, comunque, involgenti anche aspetti attualmente disciplinati, quanto al demanio marittimo statale, da disposizioni di rango primario (ad esempio, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494). La disciplina dell'affidamento delle concessioni demaniali introdotta dall'art. 8, dunque, non appare conforme ai principi individuati dal legislatore comunitario nella Direttiva Servizi, come specificati dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-458/14 del 14 luglio 2016, e quindi viola l'art. 117, comma 1, della Costituzione. Inoltre, considerando che la disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni sono strettamente funzionali alla tutela della concorrenza, si ritiene che spetti al legislatore statale dettare la normativa di riferimento in materia, nell'esercizio delle competenze attribuite dal medesimo art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione.

3) L'Art. 9, comma 3, prevede che «La durata delle concessioni con finalità turistico - ricreative viene determinata in base al piano economico - finanziario di cui al comma 4, presentato dal richiedente, e non può comunque essere superiore a quaranta anni». La disposizione non risulta in linea con l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400/1993 in base al quale «Le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni». La norma regionale censurata, nel consentire l'utilizzo oltremodo prolungato da parte di un medesimo concessionario di un bene considerato "risorsa scarsa", quale il demanio marittimo, limita ingiustificatamente la concorrenza oltre quanto necessario per garantire l'ammontare degli investimenti e una remunerazione ragionevole dei capitali investiti e non consente di cogliere i benefici derivanti dalla concorrenza nell'affidamento delle concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica. Come evidenziato anche in ambito europeo, la durata delle concessioni dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale.

Pertanto, la disposizione presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alla materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e, ponendosi in contrasto con i principi individuati dal legislatore comunitario nella Direttiva Servizi, come specificati dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-458/14 del 14 luglio 2016, viola l'art. 117, comma 1, della Costituzione.



Per le stesse motivazioni appare costituzionalmente illegittimo il comma 2 dello stesso art. 9, laddove pone a cinquanta anni il limite massimo di durata delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, tipologia pure contemplata nel richiamato art. 3 del decreto-legge n. 400/1993.

Analoghi profili di illegittimità costituzionale si riscontrano con riferimento all'art. 41, che introduce nella legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, l'art. 6-bis, secondo cui «Nel rispetto del principio di proporzionalità, le concessioni aventi finalità turistico - ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), tale da giustificare la durata della concessione».

4) L'art. 48, comma 6, nella parte in cui fissa in 120 euro per ogni seduta l'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti esterni del Comitato tecnico di valutazione — Sezione demaniale, contrasta con l'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 che fissa in 30 euro il gettone di presenza.

Posto che tale ultima disposizione costituisce una norma di coordinamento della finanza pubblica, risulta che l'art. 48 comma 6 cit. si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione in quanto viola una disposizione statale cui le Regioni, pur nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente, si devono adeguare.

5) L'art. 49 introduce il principio per cui il concessionario subentrante è tenuto a corrispondere a quello uscente un indennizzo onnicomprensivo — comprendente il valore degli investimenti ancora non recuperati e dell'avviamento — sulla scorta della determinazione assunta dall'amministrazione concedente in base a una perizia asseverata da un professionista nominato dal medesimo concessionario uscente. Una simile previsione, nel caso di mancato subingresso, appare foriera di riflessi negativi per la finanza pubblica, potendo legittimare un'azione risarcitoria da parte del concessionario uscente nei confronti dell'amministrazione regionale o statale, a seconda della titolarità dominicale sul bene coinvolto. Sotto detto profilo, l'intero art. 49 contrasta con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

Inoltre, nella parte in cui ha l'effetto di attribuire un indebito vantaggio al concessionario uscente, la norma determina una restrizione della concorrenza incompatibile con i principi europei contenuti nell'art. 12 della Direttiva Servizi, violando l'art. 117, comma 1, Cost.

Infine, considerando che la disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni è strettamente funzionale alla concorrenza, si ritiene che spetti al legislatore statale fissare la disciplina di riferimento in materia, nell'esercizio delle competenze attribuite dal medesimo art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione.

P.Q.M.

Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

piaccia all'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 7, 8, 9, comma 3, e 49 della legge della regione Friuli-Venezia-Giulia 21 aprile 2017, n. 10, pubblicata nel BRU n. 15 del 26 aprile 2017, recante «Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006».

Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017.

Roma, 22 giugno 2017

L'Avvocato dello Stato: NUNZIATA

17C00163


N. 4

*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 19 maggio 2017
(dell'ex consigliere regionale della Regione Lazio Tonino D'Annibale)*

Consiglio regionale - Consigliere regionale - Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di un ex consigliere regionale.

– Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 20 settembre 2016 (R.G.N.R. n. 9173/2015).

Ricorso per conflitto di attribuzione del sig. D'Annibale Tonino, nato a Velletri (Roma) il 15 gennaio 1957 rappresentato e difeso dall'Avv. Manfredo Fiorimonti del Foro di Latina presso il cui studio in Roma Largo Somalia n. 30/C elegge domicilio, il quale nella qualità di consigliere della Regione Lazio all'epoca dei fatti contestati, propone conflitto



di attribuzione con la Magistratura, dalla quale è stato imputato per i reati di seguito descritti nel capo di imputazione, con attività lesiva dell'autonomia esclusiva garantita dalla Costituzione nelle materie oggetto della contestazione penale.

I reati di peculato (capo *A*), truffa (capo *B*), corruzione (capo *C*) e abuso d'ufficio (capi *D* ed *E*), contestati parte ad alcuni di noi (capi *A*, *B*, *C* ed *E*), l'abuso a tutti, riguardano essenzialmente due questioni:

l'uso dei fondi destinati al Gruppo Consiliare PD e alle nostre attività e funzioni;

l'assunzione a tempo (per la durata della legislatura) con contratto di diritto privato e chiamata diretta e fiduciaria del personale di supporto alle nostre attività e funzioni, personale che - secondo gli inquirenti - occorreva assumere con procedimento selettivo aperto a tutti e titoli qualificati e specialistici, in difetto dei quali avrebbe dovuto restare a nostro carico.

Per comodità di consultazione, e senza condividere né in fatto né in diritto i dettagli del testo, riportiamo qui di seguito il capo d'imputazione.

«TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - UFFICIO III°

P.LE CLODIO ED. A PIANO 6 ST. 509 - TEL. 0638792215 - FAX 0638792600

AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

(ART. 419 COMMA 1 CODICE PROCEDURA PENALE)

Il cancelliere dott.ssa Ivana Datti in relazione al procedimento n. 17013/15 Giudice per le indagini preliminari nei confronti di: Perilli Mario + 15 per i reati di cui agli articoli: art. 81, 110, e 314 Cp.

Avvisa

Il Pubblico Ministero dott. Pioletti

Gli imputati:

1) Perilli Mario, nato a Montopoli di Sabina (Rieti) il 14 aprile 1950 - Elettivamente domiciliato: in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso il difensore di fiducia Maria Alicia Mejia Fritsch;

difeso di fiducia: avv. Maria Alicia Mejia Fritsch, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29;

2) Montino Esterino, nato a Roma il 6 aprile 1948 - Elettivamente domiciliato: in Roma via Cola Di Rienzo n. 8, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Antonio Andreozzi;


difeso di fiducia: avv. Antonio Andreozzi, con studio in Roma via Cola Di Rienzo n. 8;

3) Foschi Enzo, nato a Roma il 27 marzo 1966 - Elettivamente domiciliato: Roma via Premuda n. 6 presso lo studio difensore di fiducia avv. Luca Petrucci;

difeso di fiducia: avv. Luca Petrucci e avv. Duccio Poggianti, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Premuda n. 6;

4) Parroncini Giuseppe, nato a Tuscania (Viterbo) il 5 aprile 1950 - Elettivamente domiciliata: Tuscania (Viterbo) via Lunga n. 9;

difeso di fiducia: avv. Elena Gallo del Foro di Viterbo, con studio in Viterbo, via G. Saragat n. 8;



- 5) Turco Maria Assunta nata a Roma il 15 agosto 1967 - Elettivamente domiciliata in Rieti via Roma n. 19, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alberto Trinchi;
difesa di fiducia: avv. Alberto Trinchi del Foro di Rieti, con studio in Rieti via Roma n. 19;
- 6) Ponzo Carlo Umberto, nato a Rocca di Papa (Roma) il 24 agosto 1959 - Elettivamente domiciliato: in Roma via G. Gesmundo n. 4, presso lo studio dei difensori di fiducia avv.ti Giuseppe Zupo e Antonio Iona;
difeso di fiducia: avv.ti Giuseppe Lupo e Antonio Iona con studio in Roma via G. Gesmundo n. 4;
- 7) D'Annibale Tonino, nato a Velletri (Roma) il 15 gennaio 1957 Elettivamente domiciliato: in Roma via Anastasio II n. 442, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alessandro Pillitu;
difeso di fiducia: avv. Alessandro Pillitu con studio in Roma via Anastasio II n. 442;
- 8) Mei Mario, nato a Tagliacozzo (Aquila) il 9 ottobre 1962 - Elettivamente domiciliato: in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Attilio Soriano;
difeso di fiducia: avv. Attilio Soriano con studio in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3;
- 9) Di Stefano Marco, nato a Roma il 12 maggio 1964 - Elettivamente domiciliato; in Roma, via della Conciliazione n. 44 presso lo studio del difensore di fiducia Francesco Gianzi;
difeso di fiducia avv. Francesco Gianzi, con studio in Roma, via della Conciliazione n. 44 e avv. Giorgio Martellino con studio in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 2;
- 10) Lucherini Carlo, nato a Monterotondo (Roma) il 1° maggio 1953 - Elettivamente domiciliato: in Roma, via Premuda n. 18, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Emilio Ricci;
difeso di fiducia: avv. Emilio Ricci con studio in Roma, via Premuda n. 18;
- 11) Mancini Claudio, nato a Roma il 22 febbraio 1969 - Elettivamente domiciliato: in Roma via G. Nicotera n. 29, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Gianluca Luongo;
difeso di fiducia: avv. Gianluca Luongo, del Foro di Roma, con studio in Roma via G. Nicotera n. 29;
- 12) Moscardelli Claudio, nato a Latina il 30 agosto 1962 - Elettivamente domiciliato: in Roma, via Domenico Chelini n. 5, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Renato Archidiacono;
difeso di fiducia: avv. Renato Archidiacono con studio in Roma, via Domenico Chelini n. 5;
- 13) Scalia Francesco, nato a Picinisco (Frosinone) il 6 dicembre 1962 - Elettivamente domiciliato: in Cassino, via E. De Nicola n. 151, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Gianrico Ranaldi;
difeso di fiducia; avv. Gianrico Ranaldi, del Foro di Cassino, con studio in Cassino, via E. De Nicola n. 151;
- 14) Valentini Daniela, nata a Roma il 1° settembre 1948 - Elettivamente domiciliata: presso lo studio del difensore di fiducia avv. Guido Calvi del Foro di Roma;
difesa di fiducia: avv. Guido Calvi del Foro di Roma;
- 15) Astorre Bruno, nato a Roma l'11 marzo 1963 - Elettivamente domiciliato: in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Maria Alicia Mejia Fritsch;
difeso di fiducia: avv. Maria Alicia Mejia Fritsch, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29;
- 16) Vincenti Massimo, nato l'8 febbraio 1947 a Pitigliano (Grosseto) - Elettivamente domiciliato: in Roma, Corso di Francia n. 194 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fabio Pantaloni;
difeso di fiducia: avv. Fabio Pantaloni, del Foro di Roma, con studio in Roma, Corso di Francia n. 194;

nel quale è parte offesa: Regione Lazio

(le persone offese hanno diritto di essere avvisate della celebrazione dell'udienza preliminare ma non hanno l'obbligo di presenziare)

che con decreto in data 3 febbraio 2017 il G.U.P. dott.ssa Alessandra Boffi ha fissato per il giorno 16 marzo 2017 alle ore 9,30 in Roma - Ufficio G.U.P. Tribunale - Piazzale Clodio, via del Golametto n. 4, aula 4 GUP piano 1^a palazzina A l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero in data 10 ottobre 2016 che si notifica contestualmente al presente avviso all'imputato e alle parti offese;


Avvisa le parti, le persone offese e i difensori della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dal pubblico ministero, di estrarre copia e di presentare memoria e produrre documenti.

Avvisa gli imputati che possono rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato (art. 419, comma 5 c.p.p.);

Avvisa gli imputati che, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della formulazione delle conclusioni dell'udienza preliminare, possono chiedere il giudizio abbreviato, e l'applicazione della pena.

Avvisa l'imputato che non comparendo saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies;

Informa gli imputati che qualora siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello



Stato. Se gli interessati convivono con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia, ivi compreso l'istante; in tal caso i limiti di reddito indicati al comma 1 sono elevati di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati al comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, gli imputati hanno l'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente venga nominato di ufficio.

Invita gli imputati a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendo che devono comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore;

Avvisa gli imputati che in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notifiche saranno eseguite mediante consegna al difensore medesimo;

Invita il pubblico ministero e la difesa a trasmettere a quest'ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Roma, 3 febbraio 2017

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

ARTICOLI 416, 417 CODICE DI PROCEDURA PENALE, 130 DECRETO LEGISLATIVO N. 271/89

*Al Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Roma*

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento nei confronti di:

1) Perilli Mario, nato a Montopoli di Sabina (Rieti) il 14 aprile 1950 - Elettivamente domiciliato: in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso il difensore di fiducia Maria Alicia Mejia Fritsch;

difeso di fiducia: avv. Maria Alicia Mejia Fritsch, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29;

2) Montino Esterino, nato a Roma il 6 aprile 1948 - Elettivamente domiciliato: in Roma via Cola Di Rienzo n. 8, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Antonio Andreozzi;

difeso di fiducia: avv. Antonio Andreozzi, con studio in Roma via Cola Di Rienzo n. 8;

3) Foschi Enzo, nato a Roma il 27 marzo 1966 - Elettivamente domiciliato: Roma via Premuda n. 6 presso lo studio difensore di fiducia avv. Luca Petrucci;


difeso di fiducia: avv. Luca Petrucci e avv. Duccio Poggianti, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Premuda n. 6;

4) Parroncini Giuseppe, nato a Tuscania (Viterbo) il 5 aprile 1950 - Elettivamente domiciliata: Tuscania (Viterbo) via Lunga n. 9;

difeso di fiducia: avv. Elena Gallo del foro di Viterbo, con studio in Viterbo, via G. Saragat n. 8;

5) Turco Maria Assunta nata a Roma il 15 agosto 1967 - Elettivamente domiciliata in Rieti via Roma n. 19, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alberto Trinchi;

difesa di fiducia: avv. Alberto Trinchi del Foro di Rieti, con studio in Rieti via Roma n. 19;



- 6) Ponzo Carlo Umberto, nato a Rocca di Papa (Roma) il 24 agosto 1959 - Elettivamente domiciliato: in Roma via G. Gesmundo n. 4, presso lo studio dei difensori di fiducia avv.ti Giuseppe Zupo e Antonio Iona;
difeso di fiducia: avv.ti Giuseppe Zupo e Antonio Iona con studio in Roma via G. Gesmundo n. 4;
- 7) D'Annibale Tonino, nato a Velletri (Roma) il 15 gennaio 1957 - Elettivamente domiciliato: in Roma via Anastasio II n. 442, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alessandro Pillitu;
difeso di fiducia: avv. Alessandro Pillitu con studio in Roma via Anastasio II n. 442;
- 8) Mei Mario, nato a Tagliacozzo (Aquila) il 9 ottobre 1962 - Elettivamente domiciliato: in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Attilio Soriano;
difeso di fiducia: avv. Attilio Soriano con studio in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3;
- 9) Di Stefano Marco, nato a Roma il 12 maggio 1964 - Elettivamente domiciliato: in Roma, via della Conciliazione n. 44 presso lo studio del difensore di fiducia Francesco Gianzi;
difeso di fiducia: avv. Francesco Gianzi, con studio in Roma, via della Conciliazione n. 44 e avv. Giorgio Martellino con studio in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 2;
- 10) Lucherini Carlo, nato a Monterotondo (Roma) il 1° maggio 1953 - Elettivamente domiciliato: in Roma, via Premuda n. 18, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Emilio Ricci;
difeso di fiducia: avv. Emilio Ricci con studio in Roma, via Premuda n. 18;
- 11) Mancini Claudio, nato a Roma il 22 febbraio 1969 - Elettivamente domiciliato: in Roma via G. Nicotera n. 29, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Gianluca Luongo;
difeso di fiducia: avv. Gianluca Luongo, del Foro di Roma, con studio in Roma via G. Nicotera n. 99,
- 12) Moscardelli Claudio, nato a Latina il 30 agosto 1962 - Elettivamente domiciliato: in Roma, via Domenico Chelini n. 5, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Renato Archidiacono;
difeso di fiducia: avv. Renato Archidiacono con studio in Roma, via Domenico Chelini n. 5;
- 13) Scalia Francesco, nato a Picinisco (Frosinone) il 6 dicembre 1962 - Elettivamente domiciliato: in Cassino, via E. De Nicola n. 151, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Gianrico Ranaldi;
difeso di fiducia: avv. Gianrico Ranaldi, del Foro di Cassino, con studio in Cassino, via E. De Nicola n. 151;
- 14) Valentini Daniela, nata a Roma il 1° settembre 1948 - Elettivamente domiciliata: presso lo studio del difensore di fiducia avv. Guido Calvi del Foro di Roma;
difesa di fiducia: Avv. Guido Calvi del Foro di Roma;
- 15) Astorre Bruno, nato a Roma l'11 marzo 1963 elettivamente domiciliato: in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Maria Alicia Mejia Fritsch;
difeso di fiducia: avv. Maria Alicia Mejia Fritsch, del Foro di Roma, con studio in Roma via Giovanni Nicotera n. 29;
- 16) Vincenti Massimo, nato l'8 febbraio 1947 a Pitigliano (Grosseto) - Elettivamente domiciliato: in Roma, Corso di Francia n. 194 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fabio Pantaloni;
difeso di fiducia: avv. Fabio Pantaloni del Foro di Roma, con studio in Roma, Corso di Francia n. 194;


Imputati

Montino Esterino, Perilli Mario, Turco Maria Assunta e Vincenti Massimo

A) del reato di cui agli articoli 81, 110 e 314 codice penale perché, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Montino Esterino quale Presidente e consigliere del Gruppo PD presso il Consiglio Regionale Lazio, Perilli Mario quale tesoriere e consigliere del Gruppo, Turco Maria Assunta quale addetta alla segreteria del tesoriere Perilli e Vincenti Massimo quale amministratore p.t. della società «Nuovo Paese Sera Srl» (testata giornalistica online) avendo, in ragione delle cariche ricoperte dal Montino e dal Perilli, la disponibilità dei contributi di denaro previsti per i gruppi consiliari della Regione Lazio di cui alla legge regionale n. 6 del 15 marzo 1973, si appropriavano della somma di denaro di € 64.050.00 (erogata mediante 11 bonifici tratti dal conto corrente n. 401379660 intestato al gruppo consiliare PD acceso presso Unicredit Banca di Roma - Agenzia 30656 compiuti in favore dei conti correnti n. 14187 acceso presso Banca di Formello e Trevigliano e n. 420000873 acceso presso Banca Pop. Lazio entrambi intestati a Nuovo Paese Sera) utilizzandola per attività diverse da quelle di cui all'art. 3-bis della legge regionale.

Fatti commessi in Roma dal 19 gennaio 2011 al 2 agosto 2012.

Montino Esterino, Perilli Mario e Turco Maria Assunta



B) del reato di cui agli articoli 61 n. 9, 81, 110 e 640 comma 2 codice penale perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità specificate al capo A), abusando dei poteri derivanti dall'esercitare una pubblica funzione, con artifici e raggiri consistiti nell'aver utilizzato le sotto indicate 11 fatture (emesse dalla società Nuovo Paese Sera Srl per la somma complessiva di Euro 64.050,00 per attività mai realizzate o comunque non riscontrate):

1) fattura n. 1 del 18 gennaio 2011 per complessivi 4.800,00 con oggetto «Pubblicazione e diffusione materiale informativo su attività gruppo inerente le tematiche di politica sanitaria» (pagata con bonifico del 19 gennaio 2011)

2) fattura n. 8 del 5 aprile 2011 per complessivi € 4.800,00 con oggetto «Pubblicazione e diffusione materiale informativo su attività del Gruppo inerente le tematiche di politica sanitari (pagata con bonifico del 14 aprile 2011);

3) fattura n. 14 del 6 giugno 2011 per complessivi € 4.800,00 con oggetto «pubblicazione e diffusione materiale informativo su attività gruppo inerente le tematiche di politica sanitaria» (pagata con bonifico dei 17 ottobre 2011);

4) fattura n. 27/A del 6 giugno 2011 per complessivi € 2.500,00 con oggetto «n. 100 abbonamenti anno 2011/2012 al mensile Nuovo Paese Sera» (pagata con bonifico del 26 luglio 2011);

5) fattura n. 29 del 7 settembre 2011 per complessivi € 4.800,00 con oggetto «Pubblicazione e diffusione materiale informativo su attività del Gruppo inerente le tematiche di politica sanitaria» (pagata con bonifico del 15 dicembre 2011);

6) fattura n. 46 del 3 novembre 2011 per complessivi € 4.840,00 con oggetto «Pubblicazione e diffusione materiale informativo sull'attività del Gruppo inerente tematiche di politiche sociali e sanitarie» (pagata con bonifico del 15 dicembre 2011);

7) fattura n. 36 del 10 ottobre 2011 per complessivi € 4.840,00 con oggetto «Pubblicazione e diffusione materiale informativo su attività gruppo inerente le tematiche di politiche sociali e di sanità» (pagata con bonifico del 23 aprile 2012);

8) fattura n. 9 del 17 febbraio 2012 per complessivi € 7.260,01) con oggetto «Servizi redazionali su attività istituzionali del Gruppo consiliare periodo gennaio/febbraio 2012» (pagata con bonifico 13 marzo 2012);

9) fattura n. 27 del 18 aprile 2012 per complessivi € 7.260,00 con oggetto «Servizi redazionali su attività istituzionali del Gruppo consiliare periodo marzo/aprile 2012» (pagata con bonifico dell'8 maggio 2012);

10) fattura n. 35 del 29 maggio 2012 per complessivi € 10.890,00 con oggetto «Servizi redazionali su attività istituzionali del Gruppo consiliare periodo maggio/luglio 2012» (pagata con bonifico del 1 giugno 2012);

11) fattura n. 56 del 27 luglio 2012 per complessivi € 7.260,00 con oggetto «Servizi redazionali su attività istituzionali del Gruppo consiliare periodo agosto/settembre 2012» (pagata con bonifico del 2 agosto 2012).

e nell'averle altresì allegate alle relazioni annuali degli anni 2011 e 2012 sottoscritte congiuntamente dal Montino e Perilli e quindi trasmesse al Presidente del Comitato regionale di controllo contabile (di cui all'art. 4 legge regionale n. 6/73) per attestare le modalità di impiego dei fondi erogati al Gruppo ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale, inducevano in errore gli organi pagatoti della Regione Lazio che, nell'anno successivo, erogava i contributi di denaro al medesimo Gruppo consiliare anziché provvedere all'automatica sospensione degli stessi come previsto dall'art. 4 della legge regionale, così procurandosi un ingiusto profitto consistente nell'erogazione del contributo (quantificato in € 2.017.946,28 per l'esercizio finanziario 2011 e in € 2.034.957,52 per l'esercizio finanziario 2012) con corrispondente danno per la Regione Lazio.

Fatti commessi in Roma il 29 febbraio 2012 e il 27 febbraio 2013

Montino Esterino, Perilli Mario e Vincenti Massimo

C) del reato di cui agli articoli 110, 319 e 321 codice penale perché, nelle qualità specificate al capo A), violando le disposizioni di cui all'art. 3-bis della legge della Regione Lazio n. 6 del 15 marzo 1973, autorizzavano il pagamento a favore della società «Nuovo Paese Sera Srl» delle fatture di cui al capo B), ricevendo quale corrispettivo, da Vincenti Massimo, l'utilità consistita nella stipula di un contratto di lavoro a progetto per la durata di un anno (successivamente prorogato per ulteriori cinque mesi) sottoscritto tra lo stesso Vincenti e Perilli Serena (figlia di Mario) per l'espletamento, da parte di quest'ultima, di attività di assistenza alla segreteria amministrativa della società «Nuovo Paese Sera s.r.l.».

Fatti commessi in Roma dal febbraio 2012 al luglio 2013

Montino Esterino, Perilli Mario, Turco Maria Assunta, D'Annibale Tonino, Ponzo Carlo Umberto, Lucherini Carlo, Mei Mario, Foschi Enzo, Di Stefano Marco, Di Carlo Mario (deceduto), Astorre Bruno, Dalia Francesco (deceduto), Mancini Claudio, Moscardelli Claudio, Parroncini Giuseppe, Scalia Francesco e Valentini Daniela;


D) del reato di cui agli articoli 81, 110 e 323 codice penale, perché con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, Montino, Perilli e Turco in concorso tra loro nonché in concorso col singolo consigliere regionale beneficiario della prestazione indicata nei relativi contratti ciascuno per la parte che lo riguarda.

nello svolgimento delle rispettive funzioni di:

Montino Esterino Presidente e consigliere del Gruppo PE) del Consiglio Regionale Lazio;

Perilli Mario tesoriere e consigliere del medesimo gruppo;

Turco Maria Assunta quale addetta alla segreteria del tesoriere Perilli;



D'Annibale Tonino, Ponzo Carlo Umberto, Lucherini Carlo, Mei Mario, Foschi Enzo, Di Stefano Marco, Di Carlo Mario (deceduto), Astorre Bruno, Dalia Francesco (deceduto), Mancini Claudio, Moscardelli Claudio, Parroncini Giuseppe, Scalza Francesco, Valentini Daniela, consiglieri del Gruppo PD nonché beneficiari della condotta;

in violazione delle seguenti disposizioni di legge:

decreto legislativo n. 165/2001 art. 7 comma 6 dove è previsto che «per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della Prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati: b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno: c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata»;

decreto legislativo n. 165/2001 art. 7 comma 6-bis che dispone che «le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione»;

legge reg. Lazio n. 14/1998 art. 8 dove è previsto che «Spetta a ciascun consigliere regionale una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute al fine di mantenere il rapporto tra eletto ed elettori nonché per rendere agevole l'esercizio della funzione, restando escluso ogni vincolo di mandato»,

omettevano di compiere le procedure di comparazione per la selezione dei candidati e altresì conferivano incarichi per prestazioni prive della natura altamente qualificata e delle indispensabili conoscenze professionali dei collaboratori richieste dalla legge, stipulando, al contrario, i contratti con le persone di volta in volta indicate dal consigliere regionale che usufruiva delle relative prestazioni lavorative;

omettevano di provvedere personalmente al pagamento delle prestazioni in ragione dei contributi ad essi riconosciuti ai sensi del citato art. 8 della legge Regionale n. 14/1988;

Turco Maria Assunta anche adoperandosi per la scelta dei collaboratori, impartendo ad essi disposizioni sulle attività da svolgere, concordando i corrispettivi per l'attività da prestare, predisponendo e facendo sottoscrivere i contratti e provvedendo ai relativi pagamenti;

così intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale alla vasta platea di persone con le quali il contratto di collaborazione progetto veniva stipulato (persone che tuttavia erano ignare dei vincoli normativi che ne condizionavano la stipula), nonché ai singoli consiglieri beneficiari della prestazione lavorativa ciascuno dei quali stipulava contratti di prestazione a progetto per la sotto indicata complessiva somma:


Montino Esterino, Euro 7.500,00;
 Perilli Mario, Euro 61.985,00;
 D'Annibale Tonino, Euro 112.198,00;
 Ponzo Carlo Umberto, Euro 40.620,00;
 Lucherini Carlo, Euro 87.900,00;
 Mei Mario, Euro 9.040,00;
 Foschi Enzo, Euro 96.000,00;
 Di Stefano Marco, Euro 93.862,50;
 Di Carlo Mario (deceduto), Euro 38.250,00;
 Astorre Bruno, Euro 122.400,00;
 Dalia Francesco (deceduto), Euro 133.378,00;
 Mancini Claudio, Euro 188.382,00;
 Moscardelli Claudio, Euro 181.772,88;
 Parroncini Giuseppe, Euro 112.340,00;
 Scalia Francesco, Euro 13.750,00;
 Valentini Daniela, Euro 81.500,00;
 Gruppo PD, Euro 194.364,99

con corrispondente danno:

per la Regione Lazio che provvedeva al pagamento delle prestazioni professionali mediante i contributi stanziati dalla Regione ai sensi degli articoli 3 e 3-bis della legge regionale n. 6/1973, danno calcolato complessivamente nell'ammontare di euro 1.575.443,37.

Fatti accaduti in Roma dal settembre 2010 a settembre 2012

Montino Esterino, Perilli Mario, Turco Maria Assunta, D'Annibale Tonino, Di Carlo Mario (deceduto), Dalia Francesco (deceduto), Parroncini Giuseppe, e Valentini Daniela



E) del reato di cui agli articoli 81, 110 e 323 codice penale, perché con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, Montino, Perilli e Turco in concorso tra loro nonché in concorso col singolo consigliere regionale beneficiario della prestazione indicata nei relativi contratti, ciascuno per la parte che lo riguarda,

nello svolgimento delle rispettive funzioni di:

Montino Esterino Presidente e consigliere del Gruppo PD del Consiglio Regionale Lazio;

Perilli Mario tesoriere e consigliere del medesimo gruppo;

Turco Maria Assunta quale addetta alla segreteria del tesoriere Perilli;

D'Annibale Tonino, Di Carlo Marin (deceduto), Dalia Francesco (deceduto), Parroncini Giuseppe, Valentini Daniela, consiglieri del Gruppo *PI*) nonché beneficiari della condotta;

in violazione delle seguenti disposizioni di legge:

decreto legislativo n. 276/2003 art. 61 dove, tra le altre è previsto che: ... «Il progetto deve essere funzionalmente collegato - a un determinato risultato finale e non può consistere in una mero riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione lavorativa, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

legge reg. Lazio n. 14/1998 art. 8 che prevede: «Spetta a ciascun consigliere regionale una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute al fine di mantenere il rapporto tra eletto ed elettori nonché per rendere più agevole l'esercizio della funzione restando escluso ogni vincolo di mandato»,

conferivano incarichi di collaborazione occasionale privi dei requisiti del coordinamento con il committente affidando altresì mansioni e lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi;

omettevano di provvedere personalmente al pagamento delle prestazioni in ragione dei contributi ad essi riconosciuti ai sensi del citato art. 8 della legge regionale n. 14/1988;

Turco Maria Assunta anche adoperandosi per la scelta dei collaboratori, impartendo ad essi disposizioni sulle attività da svolgere, concordando i corrispettivi per l'attività da prestare, predisponendo e facendo sottoscrivere le relative ricevute di pagamento;

così intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale alla vasta platea di persone alle quali venivano affidate le collaborazioni (che risultavano tuttavia ignare dei vincoli normativi che ne condizionavano l'affidamento), nonché ai singoli consiglieri beneficiari della prestazione lavorativa ciascuno dei quali conferiva incarichi per la sotto indicata complessiva somma:

Montino Esterino, Euro 5.000,00;

Perilli Mario, Euro 79.750,00;

D'Annibale Tonino, Euro 24.927,50;

Di Carlo Mario (deceduto), Euro 7.500,00;

Dalia Francesco (deceduto), Euro 1.900,00;

Parroncini Giuseppe, Euro 22.000,00;

Valentini Daniela, Euro 10.000,00,

con corrispondente danno per la Regione Lazio che provvedeva al pagamento delle prestazioni professionali mediante i contributi stanziati dalla Regione ai sensi degli art 3 e 3-bis della legge regionale n. 6/1973, danno calcolato complessivamente nell'ammontare di euro 151.077.50.

Fatti accaduti in Roma dal settembre 2010 a settembre 2012 nel quale è persona offesa:

Regione Lazio

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

Informative del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rieti n. 411902/13 del 26 settembre 2013 n. 495238/13 del 19 novembre 2013; n. 495901/14 del 17 novembre 2014 e relativi allegati;


Documentazione acquisita;

Verbali di dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti (imputazione capo *D*): Barbante Ilaria, Aureli Federica, Agneni Stefano, Bernardi Marco, Croci Lorenzo.

Iannilli Elisabetta, Di Cesare Loredana, Cipolla Lucia, Sellati Valentina, Lavallo Federica, Marini Angelo, Lavagnini Silvio, Pucci Alessandro, Agresti Polcinelli Marco, Magliocchetti Manuel, Bartolelli Armando, Mattia Eleonora, Nicolò Simona, Vizzaccaro Antonella, Di Leo Orazio;

Verbali di dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti (imputazione capo *E*): Ciceroni Valerio, Domizio Salvatore, Salvatelli Arianna, Imperatori Matteo, Zucconi Carlo Alberto, Mancuso Pasquale, Castricini Andrea, Postiglioni Emanuele;

Visti gli articoli 416, 417 c.p.p.



Chiede l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato e per i reati sopraindicati.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Roma, 20 settembre 2016

Il Pubblico Ministero: PIOLETTI - ORANO»

--

Riservandoci ulteriori deduzioni con successiva memoria, cercheremo qui di sintetizzare i dati necessari per l'esame di codesta ecc.ma Corte, e cioè quelli afferenti nella fattispecie:

- 1) alla legittimazione dei consiglieri regionali a proporre il presente ricorso;
- 2) alle ragioni in fatto e in diritto del conflitto, con indicazione delle normative di vario livello che presidiano le competenze violate, e la garanzia loro fornita dalle norme costituzionali.

1) La legittimazione dei consiglieri regionali.

1/a) Le contestazioni che ci sono state mosse riguardano in realtà scelte relative all'organizzazione, all'attività istituzionale e alla dotazione anche finanziaria dei Gruppi regionali, sottratte all'invadenza di altri soggetti e poteri dello Stato, perché essenziali ai fini del funzionamento di organi regionali come i Gruppi e i Consiglieri che ne fanno parte, gli uni e gli altri elementi costitutivi di un tutto senza di essi inconcepibile, com'è l'istituto Regione, e di quel «tutto» anche rappresentativi.

Il lineamento dei consiglieri regionali è tracciato a chiare lettere dall'art. 29 comma 1 dello Statuto vigente (edizione 2004), norma collocata nella Sezione II, I consiglieri regionali, del Titolo IV, Organi costituzionali della Regione: «I consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato».

La stessa formula era presente nel vecchio Statuto, edizione 1971, art. 15, mutuata da quella usata per i parlamentari della Repubblica dall'art. 67 della Costituzione.


Fermo restando, quindi, che ogni consigliere regionale rappresenta la Regione unitariamente intesa, occorre rilevare che l'art. 39 comma 3 della legge n. 87/1953, norma che regola la rappresentanza in giudizio, ha previsto che sia il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso per conflitto di attribuzione nei riguardi dell'invadenza di organi dello Stato.

Pertanto, i consiglieri regionali direttamente interessati nella fattispecie alla proposizione del ricorso, sebbene il tempo della loro legislatura fosse ormai scaduto (cosa che, alla stregua della giurisprudenza di codesta Corte non appare ostativa all'ammissibilità di un giudizio ora per allora: tra tutti, ricordiamo i casi Cossiga e Mancuso), appena ricevuta ufficialmente notizia dell'attività della Procura di Roma, aspettavano che il nuovo Presidente della Giunta proponesse il conflitto di attribuzione, difendendo così al contempo l'autonomia dell'istituto regionale, e quella degli organi chiamati in causa, e cioè il Consiglio regionale, i Gruppi e i singoli consiglieri, non solo quelli ex, ma anche quelli attuali che stanno operando - secondo noi in piena legittimità - praticamente però con le stesse normative e le stesse modalità degli ex consiglieri incriminati dalla Procura di Roma.

E invece all'udienza del 16 marzo 2017 davanti al G.U.P. del Tribunale di Roma che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura (proc. pen. n. 9173/2015 R.G.N.R. e n. 17013 R.G. Giudice per le indagini preliminari, udienza poi rinviata per astensione nazionale degli avvocati), non senza sconcerto si è appreso che l'Avvocatura della Regione era lì presente per costituirsi parte civile contro di noi, con richiesta di rimborsi e danni all'immagine milionari! Purtroppo, le ragioni di fondo, non giuridiche ma mediatiche, di tale inaspettata e contraddittoria iniziativa autolesionista, che pone il rappresentante della Regione in palese stato di conflitto di interesse istituzionale con l'ente e gli organi dell'ente di cui avrebbe dovuto tutelare l'autonomia, Consiglio, Gruppi consiliari e Consiglieri, si coglievano subito dall'allegato all'atto di costituzione: e cioè, l'estratto con «motore di ricerca Google» degli articoli di stampa che megafonavano in termini di perentoria condanna l'inchiesta contro i Consiglieri e il gruppo PD.

È stato dunque il giorno dell'udienza, il 16 marzo scorso, che i consiglieri regionali interessati alla proposizione del ricorso per conflitto di attribuzioni a tutela della loro autonomia e della Regione, hanno appreso che la figura autorizzata a farlo, il Presidente della Giunta, aveva abdicato al suo dovere. Essi dunque, rimasti senza rappresentanza processuale, si sono trovati nella inedita situazione di dover provvedere da se stessi.

Pertanto, saranno loro, che ne hanno un interesse istituzionale e personale diretto, a provvedere alla notifica del presente ricorso al Presidente del Consiglio e al Procuratore Capo della Repubblica di Roma, entro i 60 giorni previsti dall'art. 39 comma 2 della legge n. 87/1953, termine calcolato ovviamente a partire da quando si è appresa la notizia dell'inusitata abdicazione del loro rappresentante processuale: e cioè dal giorno dell'udienza davanti al GUP.



1/b) Considerata la strana situazione che ci si è trovati a fronteggiare, ci sia consentita però qualche ulteriore riflessione.

Se non sbagliamo, il conflitto qui promosso sarebbe inquadrabile, secondo la tipologia descritta dalla legge e dalle norme integrative 2008 della Giustizia costituzionale, nella tipologia del conflitto di attribuzione (*vindicatio potestatis*) tra enti.

Il ricorso in questione sembra avere un tratto che, nell'ambito di tale tipologia per la quale soltanto vale il termine decadenziale dei sessanta giorni dalla comunicazione o conoscenza dell'atto lesivo della competenza, lo distingue essenzialmente, e cioè la mancanza proprio di un «atto» del soggetto antagonista che esprima con carattere di definitività la volontà lesiva della sfera di competenza. Vi è la lesione dell'autonomia funzionale del consigliere regionale, una lesione con carattere di concretezza, perché il singolo consigliere è chiamato a rispondere penalmente, e personalmente, di scelte, come quelle del collaboratore e della complessiva gestione del rapporto fondamentale con il territorio e i cittadini, che connotano tratti essenziali dell'autonomia della funzione e dell'organo. Manca però l'atto lesivo definitivo, che la norma citata costituisce *dies a quo* del termine dei sessanta giorni.

A nostro modestissimo avviso, dunque, la situazione che il ricorso è inteso a rimediare, appare più assimilabile, *mutatis mutandis*, a quel conflitto interorganico tra poteri dello Stato, che da tempo codesta Corte ha rivisitato allargandone i confini, prima rigidi, dello Stato-unità, e includendovi anche ricorsi in cui un atto definitivo manca, ed è presente invece, con eguale se non più accentuato effetto «disarmonico» della complessiva architettura costituzionale, una «attività» dell'ente antagonista di per sé lesiva della sfera di competenza altrui. In situazioni del genere, in cui è la «attività» e non un «atto» a caratterizzare l'invadenza della sfera di competenze istituzionali, il termine decadenziale appare privo non solo del *dies a quo*, ma anche di effettive ragioni giustificative. Un termine che, come insegna codesta Corte, è stato introdotto e mantenuto essenzialmente e comprensibilmente per uno scopo «deflattivo» (il cd. «tono costituzionale»), ma che non appare in sintonia con il progressivo riconoscimento di una tipologia terza, e in qualche modo mista, di ricorsi per conflitto di attribuzione.

Oltretutto, questa nostra riflessione sembra poter trovare appoggio nei criteri di ragionevolezza e bilanciamento della condizione del consigliere regionale rispetto a quella omologa, sebbene su diversi piani, del membro del Parlamento che può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 68 Cost., mentre il consigliere regionale in eguale situazione (perché gli ambiti di sovranità e autonomia per l'uno e per l'altro, a tal fine non fanno né potrebbero fare la differenza, in quanto entrambi protetti, a diverso livello dalla garanzia costituzionale) non avrebbe legittimazione attiva. E quando fosse costretto a muoversi personalmente dopo l'imprevista abdicazione dell'Organo competente, potrebbe vedersi precluso il ricorso dal termine perentorio eventualmente invocato contro di lui, senza un *dies a quo*, e senza un'inerzia a lui imputabile.

2) *Ragioni del conflitto, con indicazione delle normative di vario livello che presidiano le competenze violate, e la garanzia loro fornita dalle norme costituzionali.*

2/a) Normative che, in relazione alle attività funzionali concretamente svolte dai consiglieri incriminati, presidiano le competenze violate.

Occorre premettere che le condotte oggetto di contestazione riguardano:

per i capi D) ed E), di cui vengono fatti responsabili tutti i consiglieri regionali, assunzioni di personale che si ritengono illecite perché sarebbero state effettuate:

senza procedure di comparazione;

per prestazioni prive di natura altamente qualificata;

di persone senza le indispensabili conoscenze professionali dei collaboratori richieste dalla legge;

persone indicate di volta in volta da un consigliere regionale che usufruiva delle relative prestazioni lavorative;

per i restanti capi A), B), C) ed F), riguardanti solo alcuni dei consiglieri regionali:


sostanzialmente la pretesa destinazione a fini personali dei fondi e la mancata o addirittura artefatta rendicontazione delle spese.

Tanto premesso, esaminiamo innanzitutto i Capi D) ed E).

Capo D) ed E) [riguarda tutti i ricorrenti]

Passando dalle contestazioni ai fatti e alle normative in base alle quali quei fatti sono avvenuti, osservavamo che innanzitutto è documentalmente provato che le assunzioni sono avvenute con contratto di diritto privato intercorso tra il Presidente del Gruppo consiliare e il collaboratore.

Le pretese violazioni di legge su cui si è basata l'accusa non riguardano la fattispecie, perché i commi 6 e 6-bis dell'art. 7 decreto legislativo n. 165/2001 richiamato nella contestazione disciplinano le assunzioni nella pubblica amministrazione, cioè quelle che vengono conferite per un'attività e un rapporto, più o meno stabili, relativi al profilo gestionale-amministrativo dell'ente pubblico, e non - com'è nella fattispecie - alle attività consustanziali al profilo istituzionale-politico del soggetto pubblico.



Alle disposizioni normative dello Statuto sopra riepilogate, fondamento costituzionalmente garantito dell'autonomia regionale, aggiungevamo le altre del medesimo testo, e cioè:

gli articoli 23 e 24 che riprendono il tema di un'autonomia piena (funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale) a proposito rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e del Consiglio regionale stesso (già presenti negli art. 11 e 17 del vecchio Statuto);

l'art. 28 che per i Consiglieri - come già detto - usa la stessa formula che la Costituzione usa per i parlamentari: «rappresentano la Regione - senza vincolo di mandato», prevedendo pure per detti organi, e per i Gruppi nei quali i consiglieri si costituiscono, completa autonomia anche contabile (articoli 31 e 28 Statuto 2004, 11 e 17 vecchio Statuto).

Passavamo in rassegna poi il quadro normativo che disciplina le suddette assunzioni.

La l.reg. n. 6/1973, dedicata al Funzionamento dei gruppi consiliari, prevedeva genericamente che il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Giunta, curasse l'assegnazione ai vari Gruppi, con criteri proporzionali alla consistenza numerica, delle sedi e del personale necessario. Nell'art. 3 stabiliva che ciascun Gruppo «ha diritto ad un contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento determinato: a) da una quota fissa di euro 1.291,00 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica; b) da una quota variabile pari ad euro 620,00 per ciascun consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare.». Una prima specificazione e modifica di detta normativa veniva con la legge reg. n. 55/1979, che inseriva nella legge reg. 6/1973 un art. 3-bis, in forza del quale ciascun gruppo riceveva un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio «per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e provvedimenti di competenza del Consiglio regionale».

Una disposizione siffatta aveva certamente il merito di rendere concreta l'autonomia del Gruppo, prevedendo che ad esso spettasse non solo il contributo generico, mensile e fisso, previsto dall'art. 3 della legge, ma anche un contributo aggiuntivo («Ciascun Gruppo ha inoltre diritto»), che l'art. 3-bis finalizzava all'acquisizione di consulenze qualificate, alla collaborazione professionale di esperti e alla diffusione tra la società civile di un interesse partecipativo all'attività dei Gruppi.

In pratica, però, le ampie e multiformi attività dei Gruppi necessitavano non soltanto di collaborazioni e collaboratori esterni di particolare esperienza, ma pure di persone meno titolate, che fossero in grado di impegnarsi, anche per «omogeneità politica» (come riconosciuto ed approvato letteralmente dalla stessa giurisprudenza della Consulta: sentenza n. 187/1990), nell'ampio ed importantissimo lavoro già individuato dall'art. 3-bis, cioè «per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni e all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e provvedimenti di competenza del Consiglio regionale» (cosiddetto rapporto degli eletti con il territorio): lavoro che non a caso quella norma affiancava esplicitamente, ma distintamente, al lavoro più specialistico.


Da qui una modifica fondamentale che lo stesso art. 3-bis subiva nel 2004(1), quando spariva del tutto il riferimento agli esperti e alle consulenze qualificate, e il contributo veniva finalizzato più semplicemente alle «spese di aggiornamento studio e documentazione compresa l'acquisizione di collaborazioni [senza restrizioni di sorta] nonché per diffondere tra la società civile...» ecc.

Un ulteriore, importante aggiornamento è stato apportato dalla legge reg. n. 6/2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), legge revisionata in vari punti fin quasi ai giorni nostri.

A parte la riaffermazione tra i «Principi e criteri generali» della netta distinzione tra organi di Governo, cui spetta la funzione politica e di alta amministrazione, e organi di gestione (art. 4, e in particolare art. 37 comma 7), e l'indicazione del regolamento come fonte precipua per la disciplina al dettaglio della loro organizzazione, compreso l'accesso all'impiego regionale (in particolare, articoli 5 e 30); nella parte dedicata all'Organizzazione del Consiglio Regionale (Tit. III), spicca l'art. 37, epigrafato «Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico», che disegna un doppio assetto del personale chiamato a lavorare in quegli organi. Vi è il personale della cosiddetta «struttura di diretta collaborazione», proveniente prevalentemente dalla stessa o da altra pubblica amministrazione (mediante chiamata fiduciaria e distacco), ma anche da esterni di varia qualificazione; e vi è poi, in alternativa, il personale esterno ingaggiato direttamente dall'organo di indirizzo politico. Il comma 5 dell'art. 37 stabilisce che proprio il Gruppo consiliare può optare per questa seconda scelta (comma 5):

«I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta».

(1) Art. 22 comma 1, lettera c) della legge reg. 27 febbraio 2004 n. 2



Alla legge appena esaminata seguiva, quindi, il regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale, approvato con DUP (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza) 29 gennaio 2003 n. 3: Regolamento che, «in attuazione dei principi contenuti nella legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6» (art. 1), mentre ribadiva principi e criteri generali di quella, e l'assetto del personale degli Organi politici del Consiglio, per quanto riguarda i Gruppi consiliari (Capo IV), prevedeva all'art. 13 la facoltà di attingere alla «struttura di diretta collaborazione», con dipendenti a chiamata fiduciaria della stessa o altra amministrazione e con collaboratori esterni assunti con contratto a tempo indeterminato; oppure, all'art. 14, titolato Assunzione diretta del personale, di «assumere direttamente personale con contratto di diritto privato» (comma 1).

Come stabilito dalla legge reg. 6/2002, «al Gruppo che ha esercitato tale facoltà [di chiamata diretta del personale] viene erogato un contributo finanziario annuale correlato al numero massimo dei dipendenti ammessi in base alla consistenza numerica del gruppo stesso...» (comma 2). È previsto inoltre un ulteriore contributo per spese non quantificabili attinenti ai trattamenti economici del personale così assunto (art. 14, comma 4).

È di tutta evidenza che, avendo stabilito che quel genere di personale venisse assunto dal Gruppo «direttamente con contratto di diritto privato», e che esso - come previsto dalla normativa in proposito - non entrasse a nessun titolo nel ruolo dei dipendenti regionali, l'incarico assumeva necessariamente carattere strettamente fiduciario: si trattava, cioè, di un incarico che per sua stessa natura rifiutava una procedura concorsuale *in incertam personam*.

Ed infatti, intervenute con decreto-legge n. 78/2010 le Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con DUP 16 gennaio 2013 n. 7 adottava un «parametro omogeneo» di contenimento della spesa per il personale; e nell'occasione riproponeva sia il Capo IV del Regolamento del 2003, dedicato alla Disciplina del rapporto di lavoro, sia l'art. 14 comma 1 del Capo V, titolato Assunzione diretta di personale da parte dei Gruppi consiliari, nei seguenti termini:

«Ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'art. 37, comma 5 della legge r. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'art. 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo.»

Per concludere sul punto della ricostruzione del quadro normativo, possiamo dire che, sebbene niente imponesse particolari requisiti per l'assunzione del collaboratore fiduciario del Gruppo, poiché questa figura presta un'opera che finisce per confluire in quella politico-istituzionale del Gruppo stesso, è stato senz'altro opportuno, e conforme al canone costituzionale dell'efficienza di una buona amministrazione, continuare a chiedere che anche quella figura abbia almeno il possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego regionale, requisiti che rendono così il suo lavoro «compatibile con l'attività lavorativa richiesta» (secondo la formula sintetica usata dall'art. 37 comma 5 l.r. n. 6/2002). Si vedano in proposito, nella DUP appena richiamata, sia l'art. 134 - Requisiti generali; sia l'Allegato A-*quater* alla DUP medesima - dedicato ai Profili professionali e redatto ai sensi dell'art. 133-*bis* comma 2, allegato che Per il Collaboratore-Area amministrativa esige solo il titolo di studio della scuola dell'obbligo eventualmente accompagnata da corsi di formazione specialistici; sia infine l'art. 13 comma 3 relativo ai collaboratori esterni della struttura di diretta collaborazione, e il comma 1 dell'art. 14 trascritto, che hanno esteso anche ai collaboratori fiduciari direttamente assunti l'esigenza, e quindi la sufficienza, del possesso dei requisiti generali.

Era questo, dunque, per il Capo D) il quadro normativo in vigore nel periodo di tempo cui si riferisce la contestazione del reato.


2/b) Garanzia fornita dalle norme costituzionali.

Ci sia consentito qui fare tesoro di una giurisprudenza di codesta Corte che, con grande saggezza e sensibilità istituzionale, ha mano a mano elaborato una linea flessibile di soluzione dei conflitti, che stesse al passo con i tempi, salvaguardando l'armonia del sistema costituzionale e l'autonomia costituzionalmente garantita dell'istituto regionale.

Una prima decisione che ha attirato la nostra attenzione è la n. 143/1968 (Pres. Sandulli) nella quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti avevano sollevato questione di costituzionalità in relazione ad una legge della Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia che, secondo il giudice contabile, mentre sottoponeva a controllo della Corte dei conti i fondi per le spese del Consiglio al proprio Presidente, per i successivi singoli pagamenti fatti da quel Presidente prevedeva che il rendiconto fosse portato solo al controllo del Consiglio regionale.

La Corte costituzionale riteneva infondata la questione. Per quanto qui può rilevare, nel corso di una sintetica ricognizione dei poteri della Corte dei conti, la decisione affermava innanzitutto che «in particolare l'impiego di somme destinate ad uno dei tre organi costituzionali [si parla di organi dello Stato] è soggetto a sindacato fino a quando sia atto del Governo; ma, appena esse siano giunte a disposizione dell'organo, gli ulteriori atti di spesa, comunque si concretino, sono atti interni di quest'ultimo e perciò sottratti al riscontro.»

E così proseguiva: «Un'analogia situazione si produce, su un piano diverso ma sempre a livello costituzionale, nell'ambito delle Regioni a statuto speciale: ciascuna di esse ha organi di Governo e, ben distinta, un'assemblea politico-legislativa. Nel contesto del nostro ordinamento, caratterizzato dalla pluralità dei poteri, la Regione si colloca come ente dotato di autonomia politica pur nell'unità dello Stato; autonomia che gli statuti in generale riconoscono ad



essa quale entità diversa da questo, ma che si è tradotta in precise potestà attribuite alle assemblee legislative regionali da norme statutarie... Ne discende che, corpo indipendente e situato fuori dell'ordine amministrativo, i suoi atti non sono sottoposti a riscontro esterno.»

Si concludeva affermando che «le somme impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio regionale, appena pervenute, possono essere spese dal suo Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo Consiglio.»

Una seconda decisione, i cui richiami giurisprudenziali ci hanno poi indirizzato nelle altre due cui subito attingeremo, è la n. 81/1975 (Pres. Bonifacio).

Essa ha particolare analogia con il caso che ci occupa. Il conflitto di attribuzione infatti era stato promosso dal Presidente della Regione Abruzzo «a seguito dei provvedimenti del giudice istruttore presso il tribunale dell'Aquila, con i quali è stato disposto procedersi con istruzione formale nei confronti di 37 consiglieri regionali per concorso nel reato di peculato». Si trattava di spese di pasti in un ristorante del luogo, deliberate a favore di consiglieri e dipendenti in situazioni di emergenza, e di spese per un contratto di assicurazione contro gli infortuni, sempre per i consiglieri regionali.

La Corte, mentre affermava la sanzionabilità del Governo regionale, organo di natura esecutiva, decideva invece che «nel merito il ricorso della Regione risulta fondato nella parte concernente la penale responsabilità dei consiglieri regionali che approvarono le citate delibere consiliari». E ciò in forza di una «adeguata interpretazione dell'immunità sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione», che pur confrontato «con le più ampie garanzie concesse ai membri del Parlamento» (art. 68, comma 2 e 3), s'inquadra comunque «nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite». Dichiarava pertanto «il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ad accertare la penale responsabilità dei consiglieri della Regione Abruzzo per i voti da essi espressi.»

In realtà, come appare ormai pacifico da varie e progressive decisioni della Corte, su una delle quali presto ci soffermeremo per la sua calzante specificità con il nostro caso (la n. 289/1997), le garanzie costituzionali previste per i consiglieri regionali dall'art. 122 comma 4 della Cost., non limitano la loro copertura ai soli «voti» espressi, ma anche all'attività di tipo amministrativo del consigliere, attività che rientra dunque nella complessiva sfera di autonomia che giustamente si è voluto tutelare.

Il nostro diario di viaggio attraverso la giurisprudenza della Corte giunge ora alla decisione n. 70/1985 (Pres. Elia).

Plurimi conflitti di attribuzione rispetto alla magistratura erano stati proposti dal Presidente della Regione Toscana per una serie di reati di omissione di atti d'ufficio contestati da varie autorità giudiziarie a seguito dell'inquinamento del fiume Arno e delle sue esondazioni. Assumeva la Regione Toscana che i provvedimenti giudiziari erano esorbitanti e lesivi della propria autonomia organizzativa, «ovvero confliggenti con la garanzia dell'irresponsabilità dei consiglieri regionali, di cui all'art. 22, quarto comma, Cost...».

Ecco i passaggi della sentenza che qui rilevano.

«Preliminare ed assorbente è il motivo di ricorso con il quale viene negato in radice il potere di organi giudiziari di emettere provvedimenti quali quelli impugnati. Si tratta, all'evidenza, di provvedimenti atipici o anomali...Sufficiente per la soluzione dei conflitti in esame, è il rilievo che non spetta ad organi giudiziari alcun potere di intervento nell'esercizio delle funzioni costituzionalmente riservate alla Regione...».


«Questa Corte ha già precisato, in via generale (sent. n. 69 del 1985) che le funzioni legislative e di indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di autoorganizzazione, connotano il livello costituzionale dell'autonomia garantita alle regioni e che l'esercizio di esse, riservato consiglio regionale, non può essere sindacato da organi giudiziari al fine di accertare l'eventuale responsabilità dei soggetti deputati ad adempierle...». La responsabilità per le scelte o le omissioni compiute nell'esercizio di quelle funzioni, osserva la Corte, può essere quella di carattere politico, e non può dare ingresso al sindacato di organi, come quelli giurisdizionali, cui sono deputate valutazioni di ordine giuridico, e non anche valutazioni politiche.

L'ultima decisione di cui vogliamo parlare, è quella già annunciata, la n. 289/1997 (Pres. Granata). Il caso: ricorso promosso dalla Regione Veneto per conflitto di attribuzione sorto a seguito della citazione del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di consiglieri regionali che avevano deliberato l'acquisto di vetture per rinnovo del parco macchine.

Nel riepilogare gli argomenti della Regione, che verranno totalmente accolti, la sentenza scrive:

«Sostiene, anzitutto la ricorrente che l'ambito di operatività dell'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione - in base al quale i consiglieri regionali «non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» - risulta delimitato, non solo dalla Costituzione, ma, per quanto attiene alla sfera delle funzioni, anche dalle leggi statali e dagli atti aventi forza di legge dello Stato. Pertanto, la stessa immunità, oltre alla funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo, ricomprende, a suo avviso, anche quella di autoorganizzazione interna, fermo restando, comunque, che le funzioni possono estrinsecarsi attraverso atti aventi, dal punto di vista formale, natura sia legislativa che amministrativa.

Secondo la Regione Veneto, l'attività che il Procuratore regionale pretende di censurare e, dunque, coperta dalla garanzia in parola per un duplice motivo: sia, per l'appunto, in quanto rientrante tra le funzioni di autoorganizzazione



interna, svolte mediante atti amministrativi, con specifico riferimento agli strumenti di cui deve disporre il consigliere regionale per compiere i doveri del proprio ufficio, nonché ai mezzi umani (personale) e materiali (risorse finanziarie) spettanti al Consiglio per l'esercizio delle proprie competenze legislative, amministrative e di controllo; sia in quanto l'acquisto di beni del tipo di quelli che hanno dato occasione al giudizio di responsabilità, trova titolo nella legge statale 6 dicembre 1973, n. 853, che disciplina l'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.», Ecco il pensiero totalmente adesivo della Corte.

«Si tratta di ragioni che, alla luce degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, richiamati dalla stessa ricorrente, non possono non essere condivise.

Come questa Corte ha già avuto occasione di precisare sin dalla sentenza n. 81 del 1975, l'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione attiene alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, che costituiscono «esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita» attraverso l'esercizio di funzioni «in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia». Anche se il nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari, quale definito dall'art. 121, secondo comma, della Costituzione, porta a considerare ad esso estranee, in via di principio, le funzioni di amministrazione attiva, la giurisprudenza di questa Corte è dell'avviso che, per i Consigli regionali, le attribuzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quelle legislative, ma ricomprendono anche quelle «di indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di autorganizzazione» (sentenza n. 70 del 1985).

È così possibile individuare il presupposto sistematico della disposizione sull'immunità, con riguardo anche alle «altre funzioni» conferite al Consiglio «dalla Costituzione e dalle leggi», secondo la locuzione accolta dal già menzionato art. 121 della Costituzione.

In definitiva, secondo quanto è dato evincere dai richiamati precedenti (per cui v. anche sentenza n. 69 del 1985), il criterio della delimitazione dell'insindacabilità dei consiglieri regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, sì che risultano garantite sotto tale aspetto anche le funzioni che, benché di natura amministrativa sono assegnate al Consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato, avendo tuttavia presente che l'immunità non è diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma si giustifica in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo (*cf.* la già menzionata sentenza n. 70 del 1985).

Da detti principi va desunta la soluzione del caso in esame. Proprio a salvaguardia dell'autonomia contabile e funzionale degli organi in questione la legge n. 853 del 1973, da un lato, ha previsto che per le esigenze dei Consigli regionali siano istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa tra i quali è menzionato anche quello per attrezzature, mentre, dall'altro, ha escluso che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 della Costituzione (vedi legge n. 853 del 1973, articoli 2 2 4, terzo comma).».

P.Q.M.

Si può dunque concludere affermando che tutti gli atti fatti e comportamenti contestati nelle imputazioni, essendo riferibili soggettivamente ed oggettivamente all'esercizio delle funzioni essenziali del consigliere regionale, organo della Regione dotato di autonomia costituzionalmente garantita, non rientrano nella sfera di competenza della Magistratura.

Si chiede pertanto che codesta ecc.ma Corte voglia accogliere il ricorso, riconoscendo la lesione della sfera di competenza avvenuta finora ad opera della Procura della Repubblica di Roma, ai danni della Regione Lazio e specificamente del Consiglio regionale, del Gruppo consiliare PD e dei singoli Consiglieri, nei confronti dei quali si è formulata imputazione.

Roma, 14 maggio 2017


*Avv. Manfred*o FIORMONTI

17C00140

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUR-030) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 2,00

